



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 7, comma 4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2012, recante l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale – di una struttura di missione denominata “*Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale*”, da ultimo confermata, con modificazioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2018 e ridenominata “*Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale*”;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018 di costituzione del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole dott. Giancarlo Giorgetti, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

RITENUTO necessario provvedere all’ampliamento del contingente di personale di supporto alla medesima struttura di missione;

DECRETA



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 1

(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2018)

1. A decorrere dal 2 luglio 2018, il comma 2 dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio 2 luglio 2018, è sostituito dal seguente:

«2. Oltre al coordinatore, alla struttura di missione è assegnato un contingente di personale così composto:

- a) tre dirigenti di livello dirigenziale non generale, appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o scelti, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra i dirigenti dei Ministeri o di altre pubbliche amministrazioni, ovvero scelti tra estranei ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui è attribuita la retribuzione di posizione variabile nell'importo massimo previsto per gli incarichi dirigenziali di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri;*
- b) due dirigenti di livello dirigenziale non generale, appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, o scelti, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra i dirigenti dei Ministeri o di altre pubbliche amministrazioni, ovvero scelti tra estranei ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui un dirigente con compiti di analisi e valutazione delle politiche pubbliche, l'innovazione e la comunicazione e un dirigente con compiti di valutazione e monitoraggio dei contributi finalizzati alla realizzazione di eventi sportivi nazionali ed internazionali e all'impiantistica sportiva, ai quali è attribuita la retribuzione di posizione variabile nell'importo massimo previsto per gli incarichi dirigenziali di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri;*
- c) non più di quindici unità di personale non dirigenziale appartenenti alla categoria A (ex area III) e alla categoria B (ex area II) dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dei Ministeri, collocate in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo in base all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; nell'ambito del predetto contingente di personale non dirigenziale, due unità possono essere scelte anche*



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

fra appartenenti ai ruoli di altra Pubblica amministrazione e non più di sette unità possono essere scelte anche fra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, ai quali è attribuita, con contratto a tempo determinato, in riferimento alle funzioni loro assegnate, la posizione economica equiparata al personale di categoria A-F1 o B-F3 del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Una di tali unità estranee alla pubblica amministrazione, con posizione economica equiparata al personale di categoria B-F3, è addetta alla segreteria.».

Articolo 2

(Oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, nei limiti delle disponibilità, gravano sui pertinenti capitoli del centro di responsabilità n. 1 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto è trasmesso, per i successivi adempimenti, ai competenti organi di controllo.

Roma, **31 LUG. 2018**

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 2318

Roma, 1/8/18

IL REVISORE

D. M. Medini

IL DIRIGENTE

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI
Reg. n. - Succ. n. 1604

02 AGO 2018

IL MAGISTRATO